

Statuto
della "Fondazione Lerici Cultura E.T.S."

ART. 1

DENOMINAZIONE - MODELLO DI RIFERIMENTO - DURATA

1.1 È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Lerici Cultura E.T.S." (di seguito anche "Fondazione"). Di tale denominazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 La Fondazione si iscrive nel registro unico del Terzo settore, Sezione "Altri Enti del Terzo Settore", istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

1.4 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Lerici (SP), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali o unità operative in altre località.

ART. 3

PRINCIPI E SCOPO - ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione è un'istituzione di diritto privato, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- i. esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ii. divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- iii. obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
- iv. divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori, sindaci ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Ref. [Signature]

Contabile P. [Signature]
Assunto [Signature]
M. [Signature]
E. [Signature]
L. [Signature]
C. [Signature]

3.2 La Fondazione, nel perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di tutta la collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale, anche cooperando e collaborando per quanto possibile con le istituzioni pubbliche, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali nonché attività culturali con finalità educativa e formativa;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e sociale;
- c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

In particolare la Fondazione si propone di svolgere attività culturali ed educative promuovendo e programmando, producendo e propagando manifestazioni e spettacoli volti a valorizzare la cultura, soprattutto -ma non esclusivamente- in ambito musicale, ed il territorio.

La Fondazione curerà la promozione, il sostegno, l'organizzazione e lo sviluppo del "Lerici Music Festival".

La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale e della cultura realizzando manifestazioni, spettacoli, concerti, attività di formazione, di educazione musicale della collettività, promuovendo la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale, provvedendo all'organizzazione, alla gestione e all'allestimento degli spazi di spettacolo e dei beni ad essa affidati a diverso titolo da enti pubblici o soggetti privati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale avuto particolare riguardo al territorio nel quale opera, territorio di cui salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale. Cura la promozione e l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; cura altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative specialistiche ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività. Cura l'organizzazione dell'attività e dell'organico orchestrale, gestisce l'orchestra ed i gruppi artistici. Tutela l'immagine della Fondazione e delle manifestazioni organizzate e gestite dalla stessa.

L'esecuzione di parte delle attività potrà essere affidata a terzi.

3.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti, da Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio d'Indirizzo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO – DESTINAZIONE DEGLI UTILI

6.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, ovvero nella forma del rendiconto finanziario per cassa ove l'ente abbia entrate comprese nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore qualora ne ricorrano i presupposti.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

6.5 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente

dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono "Fondatori" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sottoscrivano l'atto costitutivo della Fondazione ovvero che aderiscano alla Fondazione medesima entro il termine improrogabile del 31 agosto 2022 mediante conferimento in denaro, sul conto corrente della stessa, di importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) che andrà ad incrementare il Fondo di Dotazione.

8.2 Oltre detto termine, possono divenire Fondatori, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione, i soggetti che si sono distinti per particolari meriti nell'ambito delle finalità perseguite dalla Fondazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Fondatori.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8.4 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il Regolamento dovrà stabilire le modalità di contribuzione e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

Raffaella Taddei

*Cesario Feloni Presidente
Veneranda Apol Identificati Scrivano Donato
Elisabetta Taddei
02/10/22*

SOSTENITORI

10.1 Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante i) conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi; iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.3 L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 11

DECADENZA E RECESSO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'espulsione dei Partecipanti e con la maggioranza semplice l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

11.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3 Nel caso di espulsione dei Partecipanti ed esclusione dei Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

11.4 I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L'eventuale recesso da parte dei Partecipanti e dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di


risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

11.5 I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione salvo il caso in cui non partecipino ad almeno 6 (sei) sedute consecutive del Consiglio d'Indirizzo.

ART. 12
ORGANI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.



ART. 13
CONSIGLIO D'INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

13.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

13.3 In particolare:

- approva i programmi e gli obiettivi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 19.9;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- può determinare, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- nomina, determinandone il compenso nei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo, anche monocratico nonché il Revisore dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

Antonio Siano
 Vane Alex pro i Dipendenti e Alberto Dandano
 Raffaella
 Alessandra Elipabile
 C. Nozz

Raffaella

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

13.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata con avviso di ricevimento purché assicurino la tempestiva informazione nonché la prova dell'avvenuta ricezione. Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio d'Indirizzo può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

13.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.7 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 22.

13.8 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

14.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

14.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

14.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso che ciascun Fondatore possa farsi rappresentare da altro membro del Consiglio di Indirizzo mediante delega scritta redatta a norma di legge.

ART. 15

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

15.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.



Chelakype

15.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata con avviso di ricevimento purché assicurino la tempestiva informazione nonché la prova dell'avvenuta ricezione.

15.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

15.6 Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 22.

15.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

*Consiglio di Amministrazione
Alessandro Basso
Alessandro Basso*

ART. 16

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

16.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

16.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

16.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso che ciascun Partecipante possa farsi rappresentare da altro membro dell'Assemblea di Partecipazione mediante delega scritta redatta a norma di legge.

ART. 17

ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

17.1 Qualora ottengano la qualifica di Sostenitori i soggetti di cui all'art. 10 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Sostenitori. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita da tutti i Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno.

17.2 L'Assemblea dei Sostenitori:

- ha facoltà di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;

- ha facoltà di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

*Consiglio di Amministrazione
Alessandro Basso
Alessandro Basso*

Raffaella Tasso

17.3 L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata con avviso di ricevimento purché assicurino la tempestiva informazione nonché la prova dell'avvenuta ricezione.

17.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

17.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

17.6 Le riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 22.

17.7 Delle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

ART. 18

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

18.1 L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli stessi.

18.2 In seconda convocazione L'Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

18.3 Ogni Sostenitore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso che ciascun Sostenitore possa farsi rappresentare da altro membro dell'Assemblea dei Sostenitori mediante delega scritta redatta a norma di legge.

ART. 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, secondo quanto deciso dal Consiglio d'Indirizzo, non inferiore a 3 e non superiore a 7, compreso il Presidente, nominati come segue:

- i. un numero massimo di 1 (un) membro dall'Assemblea di Partecipazione, ai sensi dell'articolo 26 quarto comma, come richiamato dall'articolo 26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore.
- ii. un numero massimo di 1 (un) membro facoltativo dall'Assemblea dei Sostenitori, ai sensi dell'articolo 26 quarto comma, come richiamato dall'articolo 26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore.
- iii. gli altri membri dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 26 quarto comma, come richiamato dall'articolo 26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore.

19.2 In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo, per un periodo anche inferiore a quello stabilito dall'art. 19.3.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.4 Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

19.5 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

19.6 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

19.7 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

19.8 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

19.9 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

- predisporre il regolamento della Fondazione relativo alla organizzazione e al funzionamento della stessa, da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione nel quale determina, fra l'altro, i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 9 e 10 possono divenire Partecipanti e Sostenitori e procedere alla relativa nomina. Nel medesimo regolamento determina limiti massimi e condizioni per il rimborso spese da riconoscere ai soggetti che prestano attività di volontariato ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predisporre il bilancio di esercizio;

- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore in conformità a quanto prescritto all'art 13 del medesimo Codice;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nomina il Direttore Generale stabilendone compiti, deleghe, poteri e compensi nei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore; egli è munito di potere di rappresentanza esterna in relazione ai compiti affidatigli. Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Allo stesso è attribuita la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, conferire deleghe e procure speciali a soggetti terzi per singoli atti entro i limiti dei poteri attribuiti e senza esonero di responsabilità. Dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

- nomina il Direttore Artistico determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico e compensi nei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;

- può nominare il Presidente Onorario, su proposta del Consiglio di Indirizzo, per meriti acquisiti;

- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Raffaella Colaneri

Alessandra Elisabetta

Raffaella

Carlo

Valerio


Carlo

Valerio

Carlo

Valerio

Carlo



19.10 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri fissandone le attribuzioni.

19.11 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) membri, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata con avviso di ricevimento purché assicurino la tempestiva informazione nonché la prova dell'avvenuta ricezione. Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio d'Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

19.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di Consiglio di Amministrazione composto da meno di 5 (cinque) membri lo stesso delibera validamente quando siano presenti almeno 3 (tre) membri.

19.13 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

19.14 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 22.

19.15 La carica di amministratore è svolta a titolo gratuito. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, entro i limiti dell'importo complessivo eventualmente determinato dal Consiglio d'Indirizzo nonché nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

19.16 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 20

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

20.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

20.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

21.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

21.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

21.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore con la precisazione che, come previsto all'art. 30, comma 6, la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo.

ART. 22

PRINCIPI DISCIPLINANTI RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA

22.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

ART. 23

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

23.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

CLAUSOLA DI RINVIO

24.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Celeste Rossi Leonardo Paoli T.

Steliana Sietara

Luca Alexandru Popo

Alexandra Elisabeta Redaels

Debuta

Alina Andru

Emmeline Cichurii Jeloso

Christina

Raffaella Cuiusso tote

